

REGOLAMENTO (UE) 2017/185 DELLA COMMISSIONE**del 2 febbraio 2017****che stabilisce disposizioni transitorie per l'applicazione di determinate disposizioni dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, primo comma,visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 modificano in modo significativo le norme e le procedure cui devono attenersi gli operatori del settore alimentare e le autorità competenti degli Stati membri. Dal momento che l'applicazione con effetto immediato di alcune di tali norme e procedure in determinati casi avrebbe comportato difficoltà di ordine pratico, è stato necessario adottare misure transitorie.
- (2) La relazione del 28 luglio 2009 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita nell'applicare i regolamenti in tema di igiene (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ («la relazione») presenta una sintesi oggettiva dell'esperienza acquisita e delle difficoltà incontrate nel 2006, 2007 e 2008 da tutte le parti interessate dall'applicazione dei suddetti regolamenti
- (3) La relazione contiene osservazioni sulle esperienze acquisite nell'applicazione delle disposizioni transitorie fissate dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione ⁽⁴⁾. Essa fa inoltre riferimento a difficoltà riscontrate in relazione alla fornitura a livello locale di piccole quantità di determinati alimenti e sottolinea che è necessario chiarire le condizioni di importazione laddove, in assenza di norme fissate a livello di Unione, si applicano disposizioni nazionali in tema di importazione e che le crisi dovute ad alimenti importati contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti) hanno confermato l'esigenza di maggiori controlli su questi prodotti.
- (4) Il regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione ⁽⁵⁾ ha stabilito disposizioni transitorie per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2016 al fine di agevolare la transizione alla piena attuazione delle nuove norme e procedure. La durata del periodo transitorio è stata fissata tenendo conto del riesame del quadro normativo in materia di igiene previsto dai regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.
- (5) In base alle informazioni raccolte durante recenti audit effettuati da ispettori della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione, dalle autorità competenti degli Stati membri e dagli operatori del settore alimentare dell'Unione interessati, è inoltre opportuno che determinate misure transitorie stabilite dal regolamento (UE) n. 1079/2013 siano mantenute, in attesa dell'introduzione delle prescrizioni permanenti di cui al preambolo del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 55.⁽²⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 206.⁽³⁾ COM(2009) 403 definitivo.⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GUL 338 del 22.12.2005, pag. 83).⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione, del 31 ottobre 2013, che fissa disposizioni transitorie per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 292 dell'1.11.2013, pag. 10).